

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE

| | PAG. |
|--|--------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 (856) | 25 |
| PRESIDENTE | 25, 26 |
| DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i> | 26 |
| VERNOLA, <i>Relatore</i> | 25 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 27 |

La seduta comincia alle 10,10.

NESPOLO CARLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 (856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 ».

Prego l'onorevole Vernola di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

VERNOLA, *Relatore f.f.* Vorrei ricordare alla Commissione che, nel corso della seduta precedente, avevamo avuto modo di constatare che il parere della V Commis-

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1977

sione bilancio, sostanzialmente, verteva sui primi tre commi dell'articolo 4 dei quali chiedeva la soppressione.

Inoltre, il relatore La Penna aveva presentato un articolo aggiuntivo 4-bis, sul quale la Commissione bilancio avrebbe dovuto esprimere il proprio parere. Se non erro, quest'ultima, allo stato attuale delle cose, è favorevole sia al mantenimento dei primi tre commi dell'articolo 4, sia all'articolo aggiuntivo.

Invito, pertanto, la Commissione a voler approvare sollecitamente il disegno di legge.

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro a nome del Governo, di concordare con le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Desidero comunicare che la V Commissione bilancio ha espresso in data odierna parere favorevole a maggioranza sull'articolo aggiuntivo proposto dal relatore La Penna e rivedendo il parere condizionato espresso nella seduta del 4 maggio non ha insistito sulla soppressione dei primi tre commi dell'articolo 4 del disegno di legge, in conformità della richiesta unanimemente avanzata dalla nostra Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma già inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello

stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.

(È approvato).

ART. 3.

Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

(È approvato).

ART. 4.

I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella C prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella B di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'articolo 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere

ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

Le modalità del concorso verranno stabilite tenuto conto delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(È approvato).

Il relatore La Penna ha presentato, nel corso della seduta precedente, il seguente articolo aggiuntivo, sul quale si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio:

ART. 4-bis.

Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di pre-

visione della spesa delle singole amministrazioni competenti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 novembre 1954, n. 1451 » (856).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Bassetti, Bertoli, Bozzi, Calice, Cantelmi, Caruso Antonio, Cattanei, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, De Poi, Iotti Leonilde, Labriola, Moschini, Nespolo Carla, Nucci, Pratesi, Rosati, Spigaroli, Vecchiarelli, Vernola, Vetere e Vincenzi.

La seduta termina alle 10,20

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO